



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 32

IL 15 maggio 2023

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 18 maggio 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 9/5/2023, pervenuto in pari data, prot. 507, della ASD Rugby Lecco, in persona del proprio Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Stefano Gheza, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo, Comunicato GST/U19/18, pubblicato in data 3/5/2023, che, in relazione alla gara del Campionato Under 19, girone 1, fase regionale, Junior Rugby Brescia ASD v ASD Rugby Lecco, disputata in data 30/4/2023, ha sanzionato: il tesserato e giocatore della reclamante Sig. Alessandro Belotti con la squalifica di sei mesi (dal 1° maggio 2023 al 31 ottobre 2023 compresi) di cui quattro mesi per l'infrazione di cui all'art.27/1, lett. k), (pugno), del Regolamento di Giustizia, inasprita di due mesi per le circostanze aggravanti di cui all'art. 10/2 del Regolamento di Giustizia; il tesserato della reclamante Sig. Angelo Perego con l'interdizione di sei mesi (dal 4 maggio 2023 al 3 novembre 2023 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), (offese all'arbitro), del Regolamento di Giustizia; l'associazione reclamante con la multa di Euro 500,00, per l'infrazione di cui all'art. 30/1, lett. a), (comportamento del pubblico), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con reclamo in data 9/052023 l'ASD Rugby Lecco, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe assunta nei confronti dei

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

propri tesserati Signori Alessandro Belotti e Angelo Perego e della stessa associazione deducendo quanto segue.

Riguardo al Sig. Angelo Perego, che svolgeva la funzione di giudice di linea nella gara oggetto di reclamo, ha precisato che nel corso della stessa non era mai stato richiamato dall'arbitro e che, in seguito all'episodio di antigioco che aveva determinato l'espulsione del giocatore Alessandro Belotti, lo stesso Sig. Perego nel rivolgersi all'arbitro si era limitato ad affermare: "*è tutta colpa tua*".

Per quanto concerne l'espulsione del Sig. Alessandro Belotti, la reclamante ha esposto che l'episodio non sarebbe avvenuto dopo un raggruppamento, ma durante un'azione di gioco e che il giocatore n.21 della *Junior Rugby Brescia ASD*, Filippo Benedetti, avrebbe prima trattenuto e colpito con più pugni al viso Alessandro Belotti, il quale per reazione avrebbe poi colpito a sua volta l'avversario.

Sulla multa inflitta per il comportamento del pubblico, l'associazione reclamante ha eccepito che il proprio pubblico fosse composto da soli nove genitori, solitamente tranquilli, e che, a fine gara, si sarebbero limitati a gridare nei confronti del direttore di gara: "*vergognati*".

L'ASD Rugby Lecco, quindi, ha concluso chiedendo la revisione del provvedimento impugnato e, in via istruttoria, ha allegato un video con le immagini dell'episodio dell'espulsione del Sig. Alessandro Belotti.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 15/05/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 18/5/2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio del 18 maggio 2023 per l'associazione reclamante comparivano, con collegamento da remoto, in sostituzione del Presidente *pro tempore*, il dirigente Sig. Carlo Redaelli, il quale illustrava il ricorso e insisteva per l'accoglimento, e il sig. Angelo Perego che veniva liberamente sentito dal Collegio.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della decisione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione dagli odierni reclamanti, contenente immagini dell'azione di gioco a cui l'arbitro fa riferimento nel proprio referto non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ribadisce di conformarsi al suo consolidato orientamento, confermato anche nelle più recenti decisioni, secondo cui l'episodio visto dal direttore di gara e risultante dal referto arbitrale non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina le ipotesi di utilizzo della prova televisiva.

Ciò posto, si osserva che per costane giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Sui fatti oggetto di reclamo, e precisamente riguardo al Sig. Angelo Perego, l'arbitro della gara, Sig. Paolo Rumi, nel proprio referto ha scritto: *“Dopo essere stato richiamato a causa delle ripetute lamentele nel corso della partita riguardanti le mie decisioni, il signor Perego, giudice di linea del Rugby Lecco, in seguito all'episodio di antigioco descritto nel modello C si rivolgeva a me definendomi “deficiente”, “coglione” e “incapace”.* Riguardo all'espulsione del giocatore Alessandro Belotti, lo stesso Sig. Rumi afferma: *“il giocatore si alzava da un raggruppamento strattonando e sollevando con forza un giocatore avversario che si trovava a terra. Una volta che entrambi erano in piedi il numero 6 del rugby Lecco colpiva con un pugno sferrato con estrema forza e violenza lo zigomo sinistro del giocatore avversario, il quale cadeva a terra e presentava disorientamento temporo-spaziale come da referto medico allegato. Il giocatore che subiva l'antigioco necessitava del soccorso medico e non poteva proseguire l'incontro”.* Sul comportamento del pubblico, infine, nel referto *de quo* si legge: *“Nel corso di tutta la durata dell'incontro ho ricevuto a più riprese insulti da parte di sostenitori di entrambe le società quali: “coglione”, “figlio di puttana”, “incapace”, “merda”, “vaffanculo”, “vergoognati”.*

Alla luce di quanto indicato nel referto arbitrale le condotte sanzionate risultano integrare le fattispecie richiamate nel provvedimento impugnato, tuttavia, il Collegio ritiene opportuno effettuare una valutazione della quantificazione delle sanzioni da applicarsi al caso di specie.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In particolare, questa Corte osserva che per la fattispecie di cui all'art. 28, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, che sanziona le parole offensive rivolte ai giudici di gara dal tesserato non partecipante agonisticamente alla gara, è prevista la sanzione dell'interdizione da uno a nove mesi.

Il Collegio, pertanto, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua al caso di specie la squalifica di tre mesi di interdizione per il Sig. Angelo Perego.

Per quanto concerne la sanzione inflitta al giocatore Alessandro Belotti, si rileva che la circostanza aggravante applicata *ex art. 10, comma 2, del Regolamento di Giustizia*, che si riferisce a *"quelle che aggravano la pena solo in relazione a determinati illeciti previsti dal presente Regolamento"*, si palesa non conferente al caso di specie.

Ciò posto, il Collegio osserva, inoltre, che il Sig. Belotti nell'episodio sanzionato ha dato un singolo pugno al giocatore avversario, il quale, come risulta dal modulo redatto dal "Medico di Campo", allegato al referto arbitrale, presentava *"trauma facciale-zigomatico sx con sensazione di vertigine e offuscamento visivo per vicinanza con orbita sinistra. No trauma cranico, non perdita di coscienza"*.

Considerato, quindi, che il soggetto passivo non ha subito né trauma cranico, né perdita di coscienza, e che per l'infrazione contestata di cui all'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia, il giocatore che colpisce un avversario con un pugno è punito con la squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, si ritiene di potere rideterminare per detta fattispecie la sanzione in tre mesi di squalifica dalle gare ufficiali.

Riguardo al comportamento del pubblico, il Collegio osserva che, quand'anche il pubblico presente in rappresentanza del Rugby Lecco fosse stato composto da poche unità, le varie espressioni ingiuriose rivolte nei confronti del direttore di gara, ed attribuite ai sostenitori di entrambe le squadre nel referto arbitrale, peraltro reiterate durante l'intero incontro, giustificano nel caso di specie l'applicazione di una sanzione pecuniaria particolarmente rilevante.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 10, 14, 41, 27/1, k), (pugno), 28 /1, lett. c), (offese all'arbitro), 30/1, lett. a), (comportamento del pubblico), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo impugnato, sanziona il tesserato e giocatore Sig. Alessandro Belotti con la squalifica di tre mesi (dal 1/5/2023 al 31/07/2023 compresi), e il tesserato Sig. Angelo Perego con l'interdizione di tre mesi (dal 4/05/2023 al 3/08/2023 compresi) confermando per il resto la multa di Euro 500,00 (cinquecento/00) a carico della ASD Rugby Lecco;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 18 maggio – 15 giugno 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Ayv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro**